Una voce. Non è presente.

Presidente. Onorevole Cabrini?

Cabrini. Lo ritiriamo. Non è stato neppure svolto.

Presidente. Allora metto a partito il paragrafo *a*, proposto dal Ministero e dalla Commissione, che ho testè letto.

(*È approvato*).

Paragrafo *b*) « se il defunto non lascia discendenti nelle condizioni di cui alla lettera precedente, ma ascendenti viventi a suo carico, l'indennità è divisa tra essi in parti eguali. »

L'onorevole Gavazzi ha un emendamento anche a questo paragrafo.

Gavazzi. Li ho ritirati tutti.

Presidente. L'onorevole Di Stefano mantiene la sua proposta?

Di Stefano. Io mantengo tutti i miei emendamenti: la Camera è padrona di respingerli.

Presidente. Dunque l'onorevole Di Stefano propone che il paragrafo sia compilato così:

« *b*) se il defunto non lascia discendenti designati nella lettera *a*) ma i genitori, la indennità è divisa fra essi in parti eguali. Se coi discendenti designati nella lettera *a*) concorrono i genitori del defunto, che erano a suo carico, la indennità sarà attribuita per tre quarti ai discendenti e per un quarto agli ascendenti. »

La Commissione ed il Governo non accettano questo emendamento dell'onorevole Di Stefano.

Lo metto a partito.

(*Non è approvato*).

È tutta fatica mia! (*Si ride*).

c) qualora sia sopravvivente il coniuge e concorra coi discendenti dei quali alla lettera *a*), ad esso coniuge sono devoluti due quinti dell'indennità e gli altri tre quinti sono come sopra assegnati ai discendenti. Qualora il coniuge non concorra che cogli ascendenti, sono a lui devoluti tre quinti dell'indennità e gli altri due quinti sono assegnati agli ascendenti. Quando non esistano discendenti o ascendenti nelle condizioni previste alle lettere *a*) e *b*), l'indennità è per intero devoluta al coniuge.

« Nessun diritto spetterà al coniuge se sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato e pronunciata per colpa del coniuge superstite di entrambi i coniugi.

L'onorevole Di Stefano propone a questo terzo comma del n. 5 il seguente emendamento non accettato nè dal Governo nè dalla Commissione:

c) Se il defunto non lascia discendenti nè i genitori, ma fratelli e sorelle la indennità sarà devoluta a costoro in parti uguali.

Se concorrano i genitori coi fratelli e le sorelle la indennità sarà devoluta metà ai genitori e metà ai fratelli ed alle sorelle. »

Pongo a partito questo emendamento.

Chi lo approva si alzi.

(*Non è approvato.*)

La Commissione ed il Governo d'accordo propongono la seguente aggiunta dopo il secondo comma della lettera *c*.

« In mancanza dei chiamati di cui alle lettere precedenti l'indennità sarà divisa in parti eguali tra i fratelli e sorelle viventi a suo carico che sieno minori ai 18 anni o inabili al lavoro per difetto di mente o di corpo.

« In mancanza degli aventi diritto di cui alle lettere *a*, *b*, *c*, *d*, l'indennità è devoluta al fondo speciale stabilito con l'articolo 26. »

Pongo a partito questa aggiunta. Chi la approva si alzi.

(*È approvata*).

Viene il seguente emendamento proposto dall'onorevole Lollini.

Nel penultimo comma della pagina 17 che comincia: le indennità dovute agli apprendisti, *alle parole* « salario più basso » *sostituire le parole* « salario medio. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Gianolio, *relatore.* Gli onorevoli Lollini e Pescetti hanno proposto alcune lievi modificazioni a questo articolo. Essi chiedono che invece di dire che l'interesse da pagarsi sulla indennità dopo tre mesi di ritardo sarà « *nella misura legale* » si dica che sarà quello « *commerciale* ».

Siccome le società assicuratrici compiono effettivamente atti di commercio, la Commissione non ha difficoltà di accettare la proposta degli onorevoli Lollini e Pescetti.

Essi vogliono inoltre che, nel comma in cui si parla di indennità dovute agli apprendisti, si dica: queste « sono sempre calcolate » invece di dire: « sono calcolate. » Anche in ciò possiamo esser d'accordo.

Gli onorevoli Lollini e Pescetti vogliono infine che le indennità dovute agli apprendisti siano calcolate non in base al *salario*